

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI INIZIATIVE E PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

L'anno ---- il giorno ----- del mese di ----- in Corsico, nella Residenza Municipale con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

Tra

I Comuni di e l'Unione dei Comuni "I Fontanili"

PREMESSO

che da anni le Amministrazioni Comunali del sud-ovest milanese hanno affrontato la sicurezza delle proprie città come tema emergente e di preoccupazione per le popolazioni amministrate;

che è emersa chiaramente la necessità di accomunare energie e risorse in previsione dei positivi esiti che possono derivare da un sistema integrato dei servizi resi dai rispettivi Corpi e Servizi di Polizia Locale, pur con la necessità di salvaguardare la piena autonomia di ciascun ente;

che è intenzione dei Comuni sopra citati promuovere forme di collaborazione e cooperazione fra le forze di Polizia Locale presenti nei territori interessati, al fine di ricercare il miglior impiego delle risorse disponibili in tema di tutela della sicurezza urbana;

RICHIAMATO

- il D.to L.vo 18.8.2000 n. 267 che prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art.15 della legge 7.8.1990 n.241 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscritti componenti, rispettivamente nella loro qualità di Presidente dell'Unione "I Fontanili" e Sindaci, convengono e stipulano di svolgere in forma associata e coordinata la gestione di iniziative e progetti inerenti il servizio di Polizia Locale.

Le condizioni che regolano il rapporto della convenzione vengono così definite:

ART. 1 - FINALITA'

Scopo della presente convenzione è quello di consentire/aderire nell'immediato a iniziative e progetti comuni finalizzati alla sicurezza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.

ART. 2 – ATTIVITÀ DI MUTUO SOCCORSO

Gli Enti associati, che aderiscono alla presente convenzione autorizzano ai sensi dell'art. 4, comma 4°, della Legge 7 marzo 1986 n. 65, a mezzo della sottoscrizione della presente convenzione, gli operatori della Polizia Locale dei rispettivi Corpi o Servizi ad espletare attività di polizia locale con finalità di sicurezza urbana e mutuo soccorso, secondo le procedure stabilite nei singoli progetti e/o in caso di necessità (eventi, sagre, calamità, incidenti stradali, ecc.), con dovere di reciproco ausilio.

ART. 3 – OGGETTO

I Comuni di Assago, Basiglio, Binasco, Buccinasco, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Casorate Primo, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Lacchiarella, Motta Visconti, Morimondo, Pieve Emanuele, Rosate, Trezzano Sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo, e l'Unione "I Fontanili", compresi nel territorio della Provincia di Milano, con la presente convenzione stabiliscono di utilizzare i rispettivi Corpi e Servizi di Polizia Locale ai fini della gestione in forma associata di progetti da realizzare ai sensi della L.R. 14 aprile 2003 n. 4, "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana", nonché di iniziative ed interventi attinenti il presidio ed il controllo del bacino territoriale dei Comuni aderenti alla presente convenzione, iniziative ed interventi che verranno meglio definiti in appositi progetti da approvare con atti a parte dalle rispettive Giunte comunali. L'adesione alla presente convenzione non vincola gli Enti firmatari a partecipare ai Progetti proposti dai Comandi di Polizia Locale convenzionati.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata del servizio di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.

L'ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 5, della Legge 65/86 (porto dell'arma) è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la convenzione.

Su proposta dei Comuni associati, del Presidente dell'Unione "I Fontanili", previo parere della Conferenza dei Sindaci, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata del servizio di Polizia Locale.

Il Comune così ammesso sarà chiamato a partecipare alle spese di gestione della convenzione con i medesimi criteri di riparto in vigore per i Comuni associati.

ART. 5 - COMUNE REFERENTE

Come Comune referente per la gestione della convenzione viene individuato il Comune di Corsico che, in qualità di Comune capofila, si farà carico delle incombenze relative alla presentazione di progetti finalizzati ai sensi della L.R. 14 aprile 2003 n.4, "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana" tesi a finanziare appositi piani per l'acquisto di dotazione strumentale e tecnologica necessaria per l'esercizio comune dell'attività di polizia, nonché per interventi diretti a conseguire un controllo più incisivo e puntuale del territorio.

ART. 6 - CONFERENZA DEI SINDACI

È la struttura di vertice, composta dal Presidente dell'Unione "I Fontanili" e dai Sindaci dei comuni di: Assago, Basiglio, Binasco, Buccinasco, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Casorate Primo, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Lacchiarella, Motta Visconti, Morimondo, Pieve Emanuele, Rosate, Trezzano Sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo, e l'Unione "I Fontanili", in rappresentanza degli Enti convenzionati.

È convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, possono partecipare i Comandanti/Responsabili delle Polizie Locali degli enti convenzionati, i quali esprimono pareri in ordine alle soluzioni tecniche operative adottate ed alla regolarità tecnica degli atti.

La conferenza si riunisce almeno due volte l'anno, con i seguenti compiti:

- Definizione degli indirizzi di programmazione attinenti la gestione del servizio coordinato.
- Indicazione delle forme di pubblicità delle iniziative;
- Verifica sull'espletamento dei servizi resi e il raggiungimento degli obiettivi;
- Relaziona sull'attività dei servizi associati.

Di tutti i progetti e iniziative deve essere informato preventivamente il Comune Capofila.

ART. 7 - CENTRO DI COORDINAMENTO OPERATIVO

È l'organo di gestione operativa, ne fanno parte di diritto i Responsabili dei Comandi degli Enti convenzionati e i loro vicari.

Il Centro di Coordinamento Operativo stabilisce con apposito atto le modalità del proprio funzionamento e l'espletamento dei compiti inerenti la gestione:

- 1) Il centro di coordinamento operativo, rende operative le direttive scaturite dalle Conferenze dei Sindaci, riportandole nei vari progetti.
- 2) Ogni Responsabile di Comando può richiedere al Comandante del Comune capofila di indire riunioni per l'organizzazione dei progetti.
- 3) Emanando gli atti di indirizzo tecnico di progetto e definisce l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti individuati nel progetto medesimo.
- 4) Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, secondo le direttive impartite dalla conferenza dei Sindaci a cui risponde per l'attuazione dei progetti e per il raggiungimento degli obiettivi.
- 5) Propone alla conferenza dei Sindaci eventuali varianti ai progetti che si rendano necessarie in fase di attuazione.

ART. 8 - COMANDO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

Le funzioni di cui all'articolo 9 della Legge n.65 del 1986 saranno espletate dal Comandante o dal Responsabile di P.L. del comune nel cui territorio, di volta in volta, verrà espletato il servizio.

Gli atti relativi alle operazioni compiute saranno formalizzati come atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

Eventuali mancanze disciplinari, saranno segnalate dal responsabile del progetto intercomunale al Comandante del Corpo o Servizio da cui dipende l'operatore che ha commesso la mancanza.

Le violazioni e le sanzioni dovranno essere verbalizzate, utilizzando gli appositi stampati in dotazione ai Comandi di Polizia Locale del Comune sul territorio del quale è effettuata l'operazione.

I proventi derivanti da sanzioni di competenza comunale sono riscossi dal Comune in cui è accertata l'infrazione, il quale è tenuto a seguire tutta la procedura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

ART. 9 – DURATA

La presente convenzione avrà durata **di anni tre** a far tempo dalla data di stipula.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

Ogni singolo Comune ha facoltà di recesso motivato, da esprimere con le stesse modalità previste per l'adesione.

ART. 10 - CENTRALE OPERATIVA

Il Comando Polizia Locale di Corsico garantisce, nel caso di progetti/iniziative comuni di cui all'articolo 2, il contatto continuo con gli operatori dei servizi.

Riceve le richieste provenienti dall'esterno e, a seconda dei casi e delle competenze, richiede per le medesime l'attivazione di altri presidi (forze di polizia comprese le pattuglie di polizia locale presenti sul territorio, soccorso, uffici comunali, etc.).

ART. 11 - RIPARTO DELLE SPESE STRAORDINARIE COMUNI

Qualunque spesa non direttamente imputabile ai singoli Comuni interessati ma riconducibile al servizio intercomunale, sarà ripartita fra tutti i Comuni aderenti in misura proporzionale alla popolazione.

ART. 12- DOTAZIONE DI RISORSE

I Comuni e l'Unione "I Fontanili", sottoscriventi la convenzione presentano all'atto della scrittura il seguente organico:

Ufficiali --

Agenti --

ART. 13 - RIPARTO DELLE SPESE PER LE ATTREZZATURE TECNICHE

Ogni Comune, per la parte non finanziata da appositi progetti regionali, potrà far fronte all'acquisto delle attrezzature che si renderanno necessarie allo scopo di accedere alla centrale radio unificata con propri capitoli di spesa.

A fronte della delibera d'impegno da parte del Comune Capofila del progetto per l'importo complessivo di tutte le spese che si renderanno necessarie per la gestione della

convenzione, gli altri Comuni e l'Unione "I Fontanili" provvederanno, nelle entità meglio precisate nei progetti attuati, a rifondere il Comune capofila per la loro quota parte.

I trasferimenti dovranno avvenire senza ritardo e in tempo utile per la retribuzione puntuale del personale.

Nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti della quota spettante ad ogni Comune che vedesse il Comune Capofila costretto ad anticipazioni della propria cassa, il Comune inadempiente dovrà corrispondere all'Amministrazione dello stesso Comune Capofila, sulla somma da questo anticipata, interessi di mora corrispondenti.

I finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano, affluiranno alla Tesoreria del Comune Capofila per i progetti di gestione associata concordati.

ART. 14- PROPRIETA' DEI BENI ACQUISTATI

I beni acquisiti per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati e tale proprietà rimane a prescindere dalla durata della convenzione.

ART. 15 – CONTROVERSIE

La definizione d'ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente convenzione sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune, Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Conferenza dei Sindaci;
- il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la predetta Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO